

STATUTO

**ALI - ITALIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GAGLIANO DEL CAPO LE STRADA
STATALE 275 KM35+500

Numero REA: LE - 226002

Codice fiscale: 03491920751

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2018 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Dott. Pasquale Ragone

Allegato "B" ad atto del 27/09/2018 Rep n. 634 Racc.n. 470
S T A T U T O
della Società Cooperativa
"ALI-ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
con sede in Gagliano del Capo (Le)
TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA
ART. 1
E' costituita una Società cooperativa denominata "ALI-ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA" .
La "ALI-ITALIA Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica":
a) è una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, ai sensi dell'Art. 8 del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n. 6, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica;
b) è una Cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'Art. 8 del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n.6, in quanto svolge la propria attività a favore di soci ed aderenti; si avvale, nello svolgimento della propria azione sociale, delle prestazioni lavorative e del conferimento di beni o servizi da parte dei soci.
Essa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro.
La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi, non soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
c) è una Cooperativa Sociale, secondo gli intendimenti della Legge 8 Novembre 1991, n.381 e delle Leggi Regionali di attuazione della Regione Puglia, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
d) è una Società Sportiva Dilettantistica, ai sensi dell'Art. 90 della Legge n.289/02;
e) è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, retta dai principi oltre che quelli della mutualità, anche quelli del volontariato, della previdenza, e della solidarietà sociale, specialmente a favore di disabili e di persone svantaggiate, sia secondo gli intendimenti della Legge 11 Agosto 1991, n.266, sul Volontariato sociale, sia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, 4 Dicembre 1997, n. 460, che reca norma sul riordino della disciplina tributaria degli Enti Non Commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale;
f) opera senza fini di lucro;
g) recepisce integralmente il contenuto degli artt. 2512,

2513 e 2514 del Codice Civile.
ART. 2
La Cooperativa può aderire con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero con decisione del Consigli di Amministrazione, se delegato, a Consorzi di cooperative, ad organismi del Movimento Cooperativo e del Volontariato Nazionale, Regionale, Provinciale e ad Enti, anche consortili, aventi scopi affini, ed a Società e ONLUS, con identici scopi sociali, nominandone i rappresentanti scelti anche fra i non soci.
Per il conseguimento degli scopi sociali, la società inoltre potrà, per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ovvero del C.d.A. se delegato:
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro o proprie fideiussioni;
- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti da soci predisponendo, a questo fine, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da leggi e progetti speciali, soprattutto quelli a favore del Mezzogiorno d'Italia;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.
ART. 3
La sede sociale è in Gagliano del Capo (Le) .
Il trasferimento della sede sociale potrà avvenire anche con decisione del Consiglio di Amministrazione, cui l'Assemblea, contestualmente alla costituzione della società delega la facoltà.
La Società può operare su tutto il territorio nazionale, nei Paesi membri della Comunità Europea e, ove se ne ravvisi l'opportunità, la stessa potrà operare anche in Paesi extracomunitari, e in tutte le zone ove essa opera, può costituire delegazioni.
La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere proroga-

ta o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
ART. 4
La Società, allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, per realizzare gli intendimenti dell'Art.1- lett.b) della L.S. n.381/91, si propone di realizzare:
1. ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci, ed in special modo quei soci in particolari situazioni di svantaggio, fisico, psichico, sociale e/o familiare, alle migliori condizioni del mercato;
2. realizzare e/o gestire servizi che, direttamente o indirettamente, promuoveranno le attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali e del tempo libero, tese pure al benessere fisico e psichico della persona, nonché l'istruzione e la formazione, ivi compresa la formazione extra scolastica della persona;
3. divulgare, promuovere la pratica di ogni attività dilettantistica, ricreativa e culturale, e servizi direttamente connessi (quali ad es. la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.S. n.287/91), nonché di favorirne l'informazione e lo sviluppo, anche mediante la realizzazione e/o gestione dei relativi impianti; formare, preparare e gestire squadre, nonché promuovere e organizzare gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, nel quadro di uno spirito mutualistico e del volontariato, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e degli Enti di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuti dal C.O.N.I. e dal Ministero degli Interni, oppure ONLUS, cui la Società può affiliarsi con delibera dell'Assemblea dei Soci ovvero con decisione del C.d.A., se delegato. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione sportiva e sociale cui aderisce la Società;
4. organizzare e/o partecipare a manifestazioni inerenti ad attività sportive e culturali, feste e intrattenimenti anche di natura spettacolistica, ballo e danza sportiva, coreutica e di cultura musicale e più in generale a momenti di aggregazione sociale per la sana e corretta gestione del tempo libero;
5. offrire i propri servizi ai cittadini, ed in particolare a quelli in condizioni di bisogno, a loro comitati, ad Associazioni Sportive, ad Associazioni che operano senza fine di lucro, a Cooperative e Cooperative Sociali, e loro consorzi, o ad ONLUS, ad Enti Pubblici e Privati, purché i soggetti fruitori siano tesserati con l'Ente e/o gli Enti di Promozione Sportiva e Sociale, cui la Società aderisce;
6. costruire e/o gestire altri centri di servizi, le cui fi-

nalità sociali siano direttamente connesse agli scopi statutari della Società, ed acquistare le attrezzature atte, appunto, al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare quelle relative alla gestione, costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e relativi servizi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché la costruzione e/o l'acquisto di immobili da destinare a sede sociale, alle attività istituzionali ed a quelle direttamente connesse;
7. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi, anche mediante siti internet, portali, pagine web e call center;
8. partecipare a gare d'appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni e con ogni altro Ente Pubblico, qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società;
9. provvedere, tramite i propri soci, all'acquisto e/o gestione di beni strumentali e impianti idonei, atti a soddisfare le esigenze e i bisogni dei soci e degli associati, con particolare attenzione a coloro i quali si trovano in condizioni di svantaggio, nonché a favore dei soci, iscritti e partecipanti, tesserati con Enti pubblici e privati, Associazioni, gruppi di semplici cittadini, con i quali stipulerà apposite convenzioni;
10. promuovere iniziative autogestite che inseriscano i giovani d'ambo i sessi che abbiano superato il 16° anno di età e persone in condizione di svantaggio, nel mondo del lavoro, utilizzando mezzi propri (forza, autofinanziamento, attrezzature, mobili, immobili, ecc.); mezzi pubblici (provvidenze legislative, della Comunità Europea, Regionali, Comunali); mezzi privati e/o partecipazione statale (aziende artigiane, industriali, agricole e/o agrituristiche) nelle seguenti attività:
- gestione di autorimesse e parcheggi di enti pubblici e privati;
- servizio di rimozione, custodia e parcheggio di autoveicoli, automezzi, autocarri, motori agricoli, cicli, motocicli e veicoli in genere;
- agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare, zootecnia ed itticoltura;
- industria (produzione di beni nel manifatturiero);
- artigianato, con particolare riguardo all'artigianato tipico locale;
- servizi di vigilanza ambientale svolta mediante guardie ecologiche volontarie;
- gestione di sportelli informativi e/o agenzie di servizi in genere;
- gestione di agenzie turistiche e di viaggio;
- gestione di strutture ricettive turistico-alberghiere, ivi

comprese quelle per il turismo sociale;
- gestione di immobili pubblici e privati;
- servizi di segreteria conto terzi;
- progettazione e gestione di siti internet;
- commercio elettronico;
- salvaguardia, custodia, manutenzione, restauro, gestione di beni architettonici, culturali e ambientali;
- progettazione, esecuzione e manutenzione di opere civili ed industriali di carattere edile, elettrico, idraulico, stradale, termoidraulico, di falegnameria e carpenteria;
- progettazione, elaborazione grafica e realizzazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento e di irrigazione, civili e industriali;
- progettazione, elaborazione grafica e realizzazione di impianti di allarme, di impiantistica elettronica, di centri informatici e telematici e quant'altro affine;
- interventi di salvaguardia del territorio, di custodia e vigilanza dello stesso;
- sanificazione ambientale, ivi compreso servizi di derattizzazione e disinfestazione;
- pulizie civili, industriali, ambientali, ospedaliere, di vetture ferroviarie, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto;
- commercio, sotto qualsiasi forma consentita, ivi compreso il commercio equo e solidale, in qualsiasi settore merceologico, sia all'ingrosso che al dettaglio;
- gestione e manutenzione di vivai, piante, giardini, parchi ed opere di giardinaggio in genere;
- gestione di facchinaggi vari e manovalanze in genere; custodia e vigilanza di mobili e di immobili;
- servizi di lavanderia, stireria, tintoria;
- trasporto, con mezzi propri e non, di persone, ivi compresi disabili, anziani e minori;
- trasporto e recapito di merci, valori, documenti, ecc.;
- gestione mense, ristorazione collettiva, centri di gastronomia, caffetterie, pasticcerie, centri di preparazione e confezionamento pasti, ristorazione in genere;
- gestione centri termali, stazioni balneari e montane per Enti pubblici e privati;
- gestione di attività di stampa ed editoria.
La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale.
Per ogni attività può istituire un regolamento.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine e/o connessa a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, amministrativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare e quanto altro necessario e utile per la realizzazione dello scopo sociale o che in ogni caso ne integri e ne a-

gevoli la realizzazione.
La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
Per il conseguimento di tali scopi, la società può istituire con deliberazione dell'assemblea, oltre alla sede centrale, filiali e succursali dotandole delle strutture necessarie al raggiungimento delle finalità.
La società potrà concorrere a gare indette da Enti Pubblici o privati, inerenti lo scopo sociale.
La cooperativa può aderire, con deliberazione dell'organo amministrativo, ad organismi del movimento cooperativo: Nazionale, Regionale, Provinciale e ad Enti consortili aventi scopi affini ed a società con identici scopi sociali. La Società potrà affidare a terzi la gestione delle strutture e delle attività.
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.
Il C.d.A. ha facoltà di nominare tra i suoi Soci un responsabile di settore, che curerà i rapporti con il CONI, le Federazioni Sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le Associazioni Nazionali di Promozione Sociale, la Scuola e gli Enti locali.
TITOLO II: SOCI
ART. 5
Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi a SOCI ORDINARI i singoli cittadini - persone fisiche, che accettano le condizioni previste dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali e non svolgono attività concorrenziali e che intendono prestare la loro opera per l'attività che la Società si prefigge di svolgere.
Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario, deve farne domanda al C.d.A., dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto Sociale e dei Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.
I soci ordinari sono obbligati a versare, nei termini fissati dall'Assemblea Generale dei Soci, ovvero dal C.d.A., se delegato, l'importo della quota sottoscritta e della tassa di ammissione.
Ai sensi dell'Art. 2520 del Codice Civile possono essere ammessi alla Società, in qualità di ADERENTI Fruitori, quanti (singoli cittadini, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, gruppi e comitati di cittadini, nelle persone dei legali rappresentanti o all'uopo delegati a nome per conto dell'organi-

smo rappresentato, che accettano le condizioni previste dallo Statuto Sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali) intendono usufruire dei servizi della Cooperativa (se minori, autorizzati da colui o colei che esercita la potestà). Sono Ordinari i Soci che, possedendo i requisiti richiesti, vengano, a loro domanda, ammessi a far parte della Cooperativa previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci ovvero il C.d.A., se delegato. Dell'accoglimento della domanda decide, a giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, l'Assemblea Generale dei Soci, ovvero il C.d.A., se delegato.
I SOCI ORDINARI si distinguono in:
a) Soci Prestatori: le persone fisiche che ammessi nella qualità, prestano la loro attività ricevendo un compenso ai sensi della L.S. n.142/2001;
b) Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente;
c) Soci in condizioni di svantaggio: persone fisiche di cui all'Art.4 della L.S. n.381/91 per le quali la Società potrà effettuare un inserimento lavorativo, anche al fine di ottenere l'iscrizione alla Sezione Cooperazione Sociale dell'Albo Nazionale delle Società Cooperative e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo B) della Regione Puglia, ove verranno soddisfatti pure i requisiti di cui all'Art.1 - lett.b) della su citata Legge n.381/91.
Ogni Socio Ordinario, con almeno tre mesi di iscrizione al Libro dei Soci, ed in regola con gli impegni assunti con la Società, è elettore ed eleggibile per la nomina degli Organi Sociali; egli ha diritto di voto per l'approvazione e/o modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per l'approvazione del bilancio consuntivo; ogni associato (socio ordinario o aderente) ha diritto di frequentare la sede e gli impianti sociali e ha diritto altresì all'uso delle attrezzature tecniche, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal C.d.A..
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità del trattamento. I rapporti con i soci lavoratori verranno regolati con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, a norma della Legge n.142/2001.
ART. 6
L'Aspirante ammesso, non acquisterà la qualità di Socio Ordinario, se non avrà pagato almeno una quota sociale e la eventuale tassa di ammissione, determinata annualmente dalla Assemblea dei Soci, ovvero dal C.d.A., se delegato.
L'Aderente fruitore verrà ammesso dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal C.d.A., se delegato, e non acquisirà la sua qualità, se non avrà pagato l'eventuale tassa di ammissione.
ART. 7
Il Socio Ordinario accetta incondizionatamente il presente Statuto e risponde di tutti gli obblighi assunti dalla So-

cietà fino alla concorrenza delle quote sottoscritte. Tutti i Soci Ordinari e gli Aderenti, altresì, dovranno concorrere con contributi o erogazioni liberali per far fronte alle spese inerenti la realizzazione delle attività di natura istituzionale o di quelle direttamente connesse e per favorire il perseguimento degli interessi generali dei propri Soci, specie quelli in condizioni di svantaggio, in conformità alle finalità statutarie. Le tasse di ammissione e i contributi associativi liberali, ivi compresi le erogazioni da parte di Enti Pubblici e Privati, non sono restituibili in nessun caso e vanno ad incrementare il Fondo di Riserva indivisibile, di cui alla L.S. n.904/77.
Ogni Aderente Fruitore, per le prestazioni dei servizi richiesti, si impegna a versare, oltre al contributo associativo liberale, un corrispettivo secondo le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci, o dal C.d.A., se delegato, anche mediante apposita convenzione con il fruitore medesimo o con l'Aderente (e per lui, se minore, con colui o colei che ha la patria potestà).
ART. 8
Il Socio Ordinario che volesse recedere dalla Società deve farne apposita domanda. Il recesso si intenderà avvenuto solo quando tale domanda sia stata accettata dall'Assemblea dei Soci ovvero dal C.d.A., se delegato ed il rimborso del capitale sociale avverrà secondo le norme di legge vigenti.
ART. 9
L'Assemblea dei Soci, ovvero il C.d.A., ha la facoltà di escludere il Socio Ordinario che:
a) abbia costretto la Società ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni da lui contratte mediante atti giudiziari;
b) non esegue il pagamento della quota di capitale sociale a norma dell'Art.2524 del Codice Civile;
c) in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
d) sia interdetto, inabilitato, dichiarato fallito;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
f) impedisca in qualsiasi modo il raggiungimento degli scopi sociali;
g) non intenda più mantenere gli impegni assunti (versamento quote sociali, insolvenze, ecc.).
Le deliberazioni prese a norma del presente articolo devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata al socio il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale, che decide definitivamente. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro 10 giorni del ricevimento della comunicazione della deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero dal C.d.A., se delegato. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o

riacquistare all'interessato la qualità di socio.
Allo stesso modo e con le stesse motivazioni può essere escluso l'Aderente, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Soci o dal C.d.A., se delegato dalla medesima Assemblea.
ART. 10
In caso di decesso del Socio Ordinario, la Cooperativa chiuderà i rapporti economici con una persona designata dagli eredi o con eventuale rivalsa verso chiunque di essi, con esclusione della divisibilità.
ART. 11
In caso di perdita della Società l'eventuale quota per recesso, per esclusione o per decesso, sarà rimborsata deducendone la quota parte relativa alla perdita; tutto questo facendo salvi gli eventuali oneri a norma dell'Art.2530 del Codice Civile. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.
ART.12
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 9 del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-

serimento nell'organizzazione aziendale.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.
TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE
ART. 13
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci Ordinari che è variabile ed è formato dalla quote sociali del valore nominale ciascuna pari al minimo consentito dalle leggi vigenti;
b) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli utili di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
e) da ogni accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri od investimenti costituiti da sussidi, contributi e premi governativi e/o previsti per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra soci né durante la vita della Società, né all'atto dello scioglimento.
Nessun Socio Ordinario può versare o sottoscrivere un numero di quote che, complessivamente, per valore, eccedano il limite consentitogli dalla legge.
ART. 14
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.
La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-

nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.
TITOLO IV: BILANCIO
ART. 15
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Nella nota integrativa deve essere documentata la condizione di mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.
Nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa al bilancio, si dovranno specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. Nella suddetta relazione verranno illustrate le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve consentire la netta separazione tra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Quando particolari e motivate esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto; può deliberare in favore dei soci, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate.
Nel caso di un risultato d'esercizio negativo, l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente

così destinato:
- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo consentito dalla legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura minima e con le modalità previste dalla Legge.
Il restante potrà essere destinato, a discrezione dell'Assemblea:
a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
b) ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d) a riserva straordinaria;
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile nella qualità di cooperativa a mutualità prevalente e nel rispetto delle lett. a) e b) dell'art. 2514 del codice civile.
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare la totalità degli utili a riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904 - previo assolvimento delle destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.
Le riserve non sono ripartibili tra i Soci durante l'esistenza in vita della Società.
TITOLO V: RISTORNI
ART. 16
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio ed il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti

di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.
TITOLO VI: ORGANI SOCIALI
Le funzioni sociali sono esercitate:
- dall'Assemblea dei soci;
- dal Consiglio di Amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.
Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile: la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o l'Assemblea lo ritenesse opportuno.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 17
L'assemblea delibera sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.
All'assemblea compete tra l'altro, a titolo esemplificativo:
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- deliberare sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approvare i regolamenti delle attività sociali;
- approvare annualmente il bilancio e la destinazione degli utili di esercizio;
- determinare l'ammontare dell'eventuale tassa di ammissione;
- nominare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il vice presidente, determinare il numero dei componenti e fissare l'importo degli eventuali compensi;
- nominare, il collegio dei sindaci, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno e fissare l'importo degli eventuali compensi.
Le decisioni di competenza dell'assemblea dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.
ART. 18
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, di regola con raccomandata ed avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o con qualunque mezzo idoneo in forma scritta, ivi compresa l'affissione dell'avviso presso i locali della sede sociale e/o lavorativa dei soci.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, nonché il collegio sindacale se costituito.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale ove istituito, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Le assemblee sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci cooperatori presenti o rappresentati. Qualora la cooperativa sia composta da tre soci, la seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno 2 (due) soci.
L'assemblea di seconda convocazione può deliberare soltanto sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno della prima.
In ogni caso le assemblee deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati in adunanza, oltre che per il caso in cui siano presenti due soli soci per cui occorre l'unanimità dei consensi.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano morosi nei confronti della cooperativa.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni cooperative territoriali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.
Sono approvate le deliberazioni che riportano più di metà dei voti dei soci presenti.
Le votazioni avvengono con il sistema dell'alzata di mano,

salvo diversa deliberazione dell'assemblea, sono palesi, tranne quando almeno la metà dei presenti aventi diritto al voto, richiedano che siano segrete.
In caso di parità la proposta è respinta.
ART. 19
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dal più anziano di età tra i soci.
In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.
Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea.
AMMINISTRAZIONE
ART. 20
Il consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea dei soci.
La maggioranza dei consiglieri di amministrazione è scelta tra i soci.
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi sociali e può essere rieletto.
La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, ma non più di due, quelli rimasti in carica provvederanno a surrogarli ed a farli ratificare o eleggere dall'assemblea successiva.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.
ART. 21
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il consiglio di amministrazione si riunisce inoltre, su richiesta di almeno due consiglieri o dei sindaci effettivi e la domanda deve indicare l'oggetto della convocazione.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica con la partecipazione del presidente o del vice presidente.
I consiglieri devono essere avvertiti almeno due giorni prima dell'adunanza, tranne per i casi di urgenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono palesi. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il consigliere o i consiglieri, quando gli argomenti trattati riguardano la propria persona, devono abbandonare la seduta. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del consiglio, saranno considerati dimissionari.
ART. 22
Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio ha anche la facoltà di transigere o accettare l'arbitrale o bonaria composizione, di acquistare o vendere immobili, di contrarre mutui attivi e passivi, di fare qualsiasi operazione di banca, di acconsentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre e cancellare ipoteche e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche anche se legali, esonerando il conservatore dei registri ipotecari da qualsiasi sua responsabilità al riguardo, di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici o privati e di nominare procuratori.
Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Il consiglio ha la facoltà di designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate.
Il consiglio ha altresì la facoltà di richiedere ai soci una quota mensile per la copertura delle spese di amministrazione.
ART. 23
Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta la società di fronte a terzi ed in giudizio.
A lui compete la firma sociale.
Egli, pertanto, ha - tra le altre - la facoltà di riscuotere da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni genere ed a qualsiasi titolo rilasciando liberatoria quietanza in nome della società.
Egli, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione,

ne, può delegare i propri poteri, per singoli affari, o per categorie intere di affari, al vice presidente o ad un consigliere.
In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i suoi poteri spettano al vice presidente.
TITOLO VII: SCIoglimento
ART. 24
Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea, la quale, decide:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.
TITOLO VIII: CLAUSOLA ARBITRALE
ART. 25
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di Commercio I.A.A. in cui ha sede la cooperativa, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatore e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

18

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs
82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.